

STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata "FONDAZIONE EMO o.n.l.u.s."

La Fondazione è una organizzazione non lucařiva di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n° 460.

Art.2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Macerata, Via Oreste Calabresi n.5.

Art.3 - SCOPO

La Fondazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la sua attività nei seguenti settori:

-assistenza sociale e socio-sanitaria

-istruzione

-formazione

-beneficenza

-ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente o affidata a Università, Enti di ricerca o altre Fondazioni che la svolgano direttamente

-sport dilettantistico.

In particolare la fondazione si propone di:

a) Promuovere ed organizzare la ricerca medico-biologica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione nel campo delle malattie emorragiche e trombotiche;

b) Promuovere l'applicazione delle moderne tecnologie biomediche, anche in collaborazione con Università e Centri Italiani e Stranieri, con la creazione o partecipazione ad Enti all'uopo costituiti in Italia ed all'estero ed altre Fondazioni che la svolgono direttamente, stipulando in tal caso specifiche convenzioni ai sensi dell'Art. 3, comma 3, del DPR 20.03.2003, n° 135;

c) Promuovere l'assistenza sociale e socio sanitaria alle persone affette da emofilia e coagulopatie o da altri deficit ereditari della coagulazione o da tutte le patologie ematologiche rare o da infezioni connesse a quelle patologie, *migliorarne la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità, nonché ai loro familiari o eredi;*

d) Fornire aiuti ed assistenza umanitaria, economica e sociale, confacente alle necessità delle persone di cui alla precedente lettera c);

e) Fare beneficenza alle persone affette da emofilia e coagulopatie o da altri deficit ereditari della coagulazione o da tutte le patologie ematologiche rare o da infezioni connesse a quelle patologie, nonché ai loro familiari o eredi;

f) Promuovere la diffusione e la conoscenza dei progressi scientifici con riguardo anche agli aspetti etici che essi coinvolgono;

g) Promuovere attività assistenziali integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito delle patologie emorragiche e trombotiche;

h) Sostenere le associazioni di volontariato che operino nell'ambito delle patologie emorragiche e trombotiche.

Tra gli scopi suddetti, la Fondazione potrà, tra l'altro, organizzare e favorire manifestazioni, congressi, esposizioni, mostre e parteciparvi; organizzare aste e vendite di beneficenza; istituire corsi di preparazione e perfezionamento; conferire borse di studio, premi e contributi; collaborare con altri Enti, pubblici, privati e no-profit; svolgere attività di consulenza ed in generale, ogni attività connessa alla ricerca scientifica, ivi compresa quella pubblicitaria e editoriale, all'impatto della scienza sulla società ed ai problemi che ne derivano di ordine sociale, etico ed artistico-culturale. Le attività suddette potranno essere svolte sia in Italia sia all'estero.

La fondazione potrà svolgere inoltre, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla lettera A dell'Art. 10 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n° 460, tutte le attività direttamente connesse con lo scopo della fondazione, con il divieto tassativo di svolgere altre attività diverse da quelle contemplate dalle Legge sopra indicata.

Art.4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dai versamenti in denaro effettuati dalle Associazioni fondatrici all'atto della costituzione della Fondazione.

Tale patrimonio potrà essere incrementato attraverso i seguenti mezzi:

- Ulteriori versamenti in denaro, da parte delle Associazioni fondatrici;
- Partecipazioni in società esercenti attività di impresa sia in Italia sia all'estero;
- Elargizioni, anche in natura, donazioni, lasciti mobiliari ed immobiliari, legati, frutti naturali e civili derivanti da tutti i beni ricevuti da Enti, Associazioni o Privati;
- Fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge.

La Fondazione impiega il proprio patrimonio e le somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, per il conseguimento dei suoi scopi.

La Fondazione, nel rispetto dell'Art. 10, comma 1, lettera D del D.Lgs. 460/97, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- a)Il Consiglio di Amministrazione;
- b)Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c)Il Vice-Presidente
- d)Il Segretario-tesoriere
- e)Il Collegio dei Revisori;
- f)Il Comitato Scientifico;

Art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Fanno parte di diritto i Presidenti, o loro designati con atto scritto, delle Associazioni fondatrici, i quali tra loro a maggioranza, eleggeranno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere.

Gli stessi membri di diritto, all'unanimità, potranno individuare i rimanenti membri fino ad un massimo di Sei.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art.7 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed è investito dei più ampi poteri.

In particolare:

- a)Delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria nei modi di legge;
- b)Delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, eredità, legati mobiliari ed immobiliari dall'Italia e dall'estero;
- c)Delibera e controlla sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- d)Predisporre i programmi della Fondazione, approva le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione nel pieno rispetto dello scopo della stessa;
- e)Individua le persone affette da emofilia e coagulopatie o da altri deficit ereditari della coagulazione o da infezioni connesse a quelle patologie, nonché ai loro familiari o eredi, a favore delle quali erogare i servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria nonché di beneficenza della Fondazione;
- f)Assume e licenzia il personale, ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto dell'Art. 10, comma 6, lettera A del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n° 460;
- g)Adotta regolamenti interni eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- h)Amministra il Patrimonio della Fondazione e assume gli impegni pluriennali di spesa e decide qualsiasi

operazione economico-finanziaria opportuna alla gestione del patrimonio ed al raggiungimento degli scopi della Fondazione, in particolare mutui e leasing;

i) Redige e approva annualmente il Bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale.

Il Consiglio può conferire deleghe per specifiche attribuzioni ad una o più persone anche non consiglieri, precisando i poteri ed i limiti delle procure; può nominare un Direttore Generale conferendo allo stesso i poteri necessari per l'ordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.8 - PRESIDENZA

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio, fra i suoi membri.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.9 - SEGRETARIO-TESORIERE

Il segretario-tesoriere cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo e di quello consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e li sottoscrive con il Presidente.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, tra cui il presidente, e due membri supplenti nominati tutti a maggioranza dalle Associazioni fondatrici secondo le norme di legge.

I membri supplenti prenderanno automaticamente il posto dei Revisori, nominati dallo stesso organo, che cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione.

Il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa di diritto quale ospite e quindi senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano le seguenti funzioni anche individualmente:

a) Vigilano sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dello scopo della Fondazione e dei principi di corretta amministrazione;

b) Possono chiedere agli amministratori documenti e/o notizie utili al controllo e possono procedere ad ispezioni anche con riferimento a determinati affari e/o progetti;


c) Esprimono il loro parere non vincolante sull'utilizzo e la destinazione del patrimonio e delle risorse finanziarie della Fondazione;

d) Esercitano il controllo contabile sulla Fondazione, verificando in ogni momento che ritengano opportuno, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione. Essi verificano altresì che il Bilancio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili;

e) Esprimono con apposita relazione un loro giudizio sul Bilancio annuale che dovrà essere allegata allo stesso;

f) Possono convocare, in caso di inerzia da parte dei consiglieri, la riunione del Consiglio di Amministrazione;

g) Possono compiere atti di ordinaria amministrazione in caso di cessazione della carica di tutti gli amministratori. In tal caso, previa apposita delibera del Collegio stesso, la rappresentanza spetta al Presidente del Collegio dei Revisori.



In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli Artt. 11 - 21 disp. Att. C.C. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione nomina Tre liquidatori scelti tra i Consiglieri: tale nomina dovrà essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione ai sensi dell'Art. 11, terzo comma, disp. Att. C.C. Tutti i beni della Fondazione che residuino una volta esaurita la procedura di liquidazione di cui all'Art. 15 disp. att. C.C. saranno devoluti, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ed altre organizzazioni di volontariato o a fini di pubblica utilità, il tutto nel rispetto dell'Art. 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 460/97, e pertanto sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460.

Inielle Prema

Vero Oldorocchio

Roberto Lettore

Roberto Euterpane

Mario Piccini

Osce Eicava Teste

Tedrico Becaloni Teste



Lucia

Boris Nofau

Registrato a Macerata il 7/12/2004

al N. 101945 Mod. 1^o

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Macerata, 23 DIC. 2004



Luca Bauda

Art. 17 - ATTRIBUZIONE

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del proprio Presidente o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o per richiesta della maggioranza del stesso Consiglio. Il Comitato Scientifico può esprimere il parere sui programmi di attività, sulle iniziative, sui rapporti di collaborazione e sui rapporti di finanziamento e ripartizione dei consigli. Ai membri del Comitato Scientifico può solo spettare il rimborso delle spese e l'adempimento delle loro funzioni.

Art. 18 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento delle stesse.

Art. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli amministratori della Fondazione hanno termine il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni, o qualora per motivi di urgenza la richiesta venga presentata dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione deve sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio. Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare la preparazione del bilancio a un professionista esterno al Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 15 - DURATA, ESTINZIONE, RINNOVAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Quando gli scopi indicati nell'art. 3 avvengono o diventano impossibili o di difficile attuazione, ovvero il patrimonio destinato alla gestione viene ridotto, la Fondazione può essere estinta o trasformata in altra forma. La proposta di estinzione o trasformazione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parere negativo è il voto del Presidente, con le regole stabilite nell'art. 17, a decidere. La proposta di estinzione o trasformazione della Fondazione che non preveda la costituzione di un'altra fondazione è nulla.